

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione V Civile

Il Giudice,

lette le note depositate per l'udienza cartolare del 26.11.2025;

preso atto che l'attrice ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza sollevata dal **CP_I** convenuto;

considerato che l'art. 39 dello Statuto devolve alla cognizione di arbitri rituali tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sì che la presente controversia, avendo ad oggetto il presunto credito vantato verso il **CP_I** in ragione del recesso operato dalla socia, deve ritenersi certamente ricompresa nel novero di quelle demandate alla cognizione degli arbitri;

considerato, in disparte, infatti, che non rileva la circostanza che la socia abbia nel frattempo cessato di far parte del **CP_I**, poiché le vicende sopravvenute di tale rapporto non modificano la natura «sociale» del credito azionato e le regole ad esso applicabili, anche circa la devoluzione della lite alla sede arbitrale (*Cassazione n.565/1999*, Cassazione n.22608/2011, Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-11-2013, n. 25024);

ritenuto, pertanto che va dichiarato il difetto di competenza con contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri;

osservato, infine, che in ragione della pronuncia in rito ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di competenza del giudice adito a conoscere delle domande proposte da **Parte_I** per essere la relativa controversia devoluta alla competenza arbitrale.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso a Palermo in data 26.11.2025

Il Giudice

Emanuela Piazza